



# Ordinanza sul contingentamento immediato dell'energia elettrica

del ....

PROGETTO 23.11.2022

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 e 57 capoversi 1 e 4 nonché l'articolo 60 della legge federale del 17 giugno 2016<sup>2</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese;  
*ordina:*

## **Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il contingentamento immediato del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

<sup>2</sup> Il contingentamento immediato di energia elettrica per le imprese [... (*imprese concessionarie del trasporto pubblico*)] è disciplinato dall'ordinanza [...].

## **Art. 2** Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i consumatori finali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico, i quali nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura del contatore:

- a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>4</sup> sull'approvvigionamento elettrico (OAEI); oppure
- b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11, capoverso 2 OAEI.

RS ...

<sup>2</sup> RS 531

<sup>3</sup> RS 734.7

<sup>4</sup> RS 734.71

**Art. 3** Calcolo del contingente

<sup>1</sup> Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto per singolo centro di consumo durante un periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando la quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

<sup>2</sup> I grandi consumatori stessi calcolano tale contingente per ciascuno dei loro centri di consumo. Per «centro di consumo» si intende l'ubicazione dell'esercizio di cui all'articolo 11 capoverso 1 OAEI che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 2 lettere a o b.

**Art. 4** Quantità di riferimento

<sup>1</sup> La quantità di riferimento è determinata dal grande consumatore in base ai dati sul consumo del corrispondente mese civile dell'anno precedente. A tal fine, il consumo indicato nella fattura mensile emessa dal gestore della rete di distribuzione durante il mese civile in questione viene diviso per il numero di giorni lavorativi di tale mese.

<sup>2</sup> Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita da terzi.

<sup>3</sup> Se il consumo misurato dell'ultimo mese differisce di almeno il 20 per cento dal consumo del mese corrispondente dell'anno precedente, il grande consumatore può utilizzare come base di calcolo il consumo del mese precedente dell'anno in corso.

<sup>4</sup> Il grande consumatore deve giustificare e comprovare in modo comprensibile la determinazione della quantità di riferimento secondo il capoverso 3.

<sup>5</sup> Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente. In questo caso, il periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi; il risultato viene diviso per il numero di giorni lavorativi del mese corrispondente dell'anno precedente.

**Art. 5** Tasso di contingentamento

<sup>1</sup> Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

<sup>2</sup> Il tasso di contingentamento è fissato nell'Allegato 1.

<sup>3</sup> Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

**Art. 6** Periodo di contingentamento

<sup>1</sup> Per «periodo di contingentamento» si intende un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

<sup>2</sup> Per «giorno lavorativo» s'intende qualsiasi giorno in cui il grande consumatore esercita la propria attività commerciale.

<sup>3</sup> Il primo periodo di contingentamento inizia il (data) e si ripete [...(x volte; numero di ripetizioni inizialmente fissato) ...]. Il DEFR specifica l'inizio dei successivi periodi di contingentamento nell'Allegato 2.

#### **Art. 7** Trasferimento dei contingenti

<sup>1</sup> Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l'attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l'utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a divieti;

<sup>2</sup> L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative relative al trasferimento dei contingenti:

- a. quantità minima;
- b. svolgimento;
- c. scambio di informazioni.

#### **Art. 8** Informazione

<sup>1</sup> Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

<sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione rimangono a disposizione dei grandi consumatori interessati nei relativi comprensori di competenza per fornire loro informazioni tecniche e assistenza nel calcolo dei contingenti.

#### **Art. 9** Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

#### **Art. 10** Sorveglianza e controllo

<sup>1</sup> L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) controlla a campione il rispetto delle prescrizioni da parte dei grandi consumatori.

<sup>2</sup> Se rileva un superamento dei contingenti immediati lo notifica senza indugio al settore Energia.

#### **Art. 11** Esecuzione ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 5 cpv. 2)

### **Tasso di contingentamento**

Il tasso di contingentamento è del [...] per cento.

*Allegato 2*  
(art. 6 cpv. 3)

### **Periodo di contingentamento**

I successivi periodi di contingentamento iniziano come segue:

....

....

....